

U.O.C. E Procurement
Direttore ad Interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni
e-mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

Referente amministrativo: Dr. Fabio Rossetti
e-mail: fabio.rossetti@asl.vt.it

PROT. 62315

VITERBO 17-07-2025

PUBBLICAZIONE SU SITO ISTITUZIONALE
E PIATTAFORMA S.TEL.L.A.

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TEMPORALITA' DI MESI 12 PER LA ASL VITERBO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELLA REGIONE LAZIO

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale di Viterbo intende procedere all'approvvigionamento del servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ASL Viterbo, con le seguenti caratteristiche:

- Durata 12 mesi
- Fabbisogno stimato annuale: n. 2000 visite
- Medici Competenti richiesti: n. 2
- Requisiti del Medico Competente come da art. 38 e ss D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Attività richiesta in allegato alla presente indagine di mercato.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 50 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Le visite dovranno essere effettuate per ora presso un'unica sede.
- E' presente un servizio che provvede alla calendarizzazione delle visite.
- La presenza dei Medici Competenti nella sede in cui verranno effettuate le visite dovrà essere garantita soprattutto la mattina con qualche pomeriggio, da valutare come i giorni di presenza.
- I Medici Competenti dovranno effettuare esclusivamente le visite mediche.
- Non è prevista alcuna funzione di coordinamento.
- Il presente avviso si riferisce soltanto alle visite di sorveglianza sanitaria per il personale radioesposto.
- Il numero di Medici Competenti deve essere obbligatoriamente pari a 2.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno presentare a questa Azienda a mezzo pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente all'indirizzo mail : fabio.rossetti@asl.vt.it **entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso**, presentando proposta commerciale completa di:

- documentazione tecnica comprensiva dei curricula dei medici;
- preventivo di spesa;

nonché la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.ii.mm.;

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- di essere iscritta alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TEL.LA oppure di aver presentato istanza di iscrizione.

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii;

AVVERTENZE:

Il presente avviso non è vincolante per l'Azienda in quanto ha come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità dell'operatore economico a presentare offerta.

La procedura di affidamento verrà espletata a mezzo piattaforma di negoziazione S.TEL.LA. della Regione Lazio, previa iscrizione della ditta offerente alla predetta piattaforma.

La Dirigente U.O.S. Adempimento e Controllo Applicazione dei Contratti
e Gestione del Budget Centrale e Settoriale
Dott.ssa Tania Morano



U.O.C. E Procurement

Direttore ad Interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

e-mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

Referente amministrativo: Dr. Fabio Rossetti

e-mail: fabio.rossetti@asl.vt.it

ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE

Le attività obbligatorie da svolgersi da parte del Medico Competente, come previsto anche dall'art 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono le seguenti:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

In particolare il Medico Competente:

- effettua le visite mediche, entro la scadenza dei precedenti giudizi di idoneità;
- all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - idoneità;
 - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
 - inidoneità permanente;
- consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e al lavoratore entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione della visita;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati.
- la cartella sanitaria e di rischio deve contenere quanto previsto dall'All. 3A del D.Lgs. 81/08 ed essere predisposta, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, su formato informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/08, attraverso l'utilizzo di specifico software messo a disposizione dal Fornitore, qualora non già nella disponibilità dell'Amministrazione Contraente e senza ulteriori oneri aggiuntivi.
- la cartella, su supporto informatico, deve essere custodita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini di trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e D.Lgs. 196/2003 relative evoluzioni).
- le applicazioni devono essere sviluppate nel rispetto dei principi del Regolamento UE/2016/679 quali in particolare quelli di privacy by design e by default.

Inoltre, deve essere sempre previsto l'utilizzo della firma digitale.

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- partecipa alle riunioni ex art 35 Dlgs 81/08 e comunica per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; redige per ogni visita agli ambienti di lavoro specifico verbale di sopralluogo in cui riporta eventuali indicazioni di correzioni/miglioramenti individuati;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.